

BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI INNOVATIVI

Publicato all'Albo Camerale Informatico della Camera di Commercio di Treviso dal 07/03/2016

Art. 1. - Finalità e risorse finanziarie

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso, nell'ambito delle proprie iniziative promozionali volte a favorire la crescita del sistema economico locale, indice un Bando di concorso per la concessione di contributi alle PMI locali, con lo scopo di supportare gli investimenti innovativi attivati mediante l'acquisto dei beni strumentali d'impresa indicati nel successivo art. 3, purché tecnologicamente avanzati e, quindi, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità delle attività dell'impresa, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti o dei processi o della capacità produttiva o dei servizi, introduzione di nuovi prodotti e/o servizi.

La dotazione finanziaria complessiva prevista è pari a € 500.000,00.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di aumentare ulteriormente le risorse sopraccitate, nel periodo di vigenza del presente Bando, qualora si rendessero disponibili nuovi stanziamenti nei bilanci di riferimento dell'Ente.

Art. 2. - Soggetti beneficiari, intensità dell'aiuto e ammontare del contributo

Possono beneficiare del contributo le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (in breve PMI) (1) - così come definite nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 - in forma singola, di tutti i settori, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) hanno sede legale e svolgono l'attività imprenditoriale oggetto della richiesta di contributo nella provincia di Treviso;
- b) sono in regola con le prescritte iscrizioni alla Camera di Commercio, con la comunicazione di inizio attività ed effettivamente attive;
- c) sono in regola con il pagamento del diritto annuale (a mente della lettera f) del successivo art. 4);
- d) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- e) hanno legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali: a) non sussistano casi di divieto, di decadenza e di sospensione previsti dall'art. 10 della L. 577/1965 (cd. Disposizioni contro la mafia); b) non si applichino con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D. Lgs. 159/2011 (cd. Codice delle leggi antimafia);
- f) rispettano le condizioni previste da DL 95/2012 art. 4 comma 6, convertito in L 135/12, nel punto in cui si prevede che "Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche".

Il contributo massimo concedibile a ciascuna impresa sarà pari al 40% della spesa effettivamente ammissibile, al netto di IVA e di altre imposte e tasse, fino ad un massimo di € 15.000,00.

Non saranno prese in considerazione domande di contributo presentate per spese ammissibili complessive di importo inferiore a € 6.000,00.

Il contributo per ciascuna impresa sarà determinato, secondo l'intensità di aiuto e nei limiti di massimale sopra indicati, sull'importo complessivo delle spese ammissibili, sostenute e rendicontate entro le date prescritte.

Salvi i requisiti appena richiamati, qualora l'impresa richiedente risulti iscritta nell'elenco di cui all'art. 8 del Regolamento per l'attribuzione del "Rating di Legalità" (Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato) (2), fermo restando l'importo dell'investimento minimo, l'intensità dell'aiuto sarà pari al 50% della spesa ammissibile, fino a un contributo massimo di € 18.000,00.

Ogni contributo sarà erogato all'impresa beneficiaria sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute a conclusione delle azioni ammesse e dell'investimento minimo stabilito, al netto dell'IVA. L'importo del contributo sarà arrotondato all'unità di Euro, secondo le leggi vigenti.

Art. 3. - Iniziative e spese ammissibili

In relazione a quanto previsto al precedente art. 1 e fatto salvo quanto specificato nel successivo art. 5, il presente Bando prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto a copertura delle spese per l'acquisto di:

- macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo;
- hardware, software e tecnologie digitali strettamente correlati all'esercizio dell'attività di produzione dei beni e servizi d'impresa.

Sono ammissibili i relativi costi di installazione, montaggio e allacciamento, qualora evidenziati a parte e entro il limite massimo del 10% delle spese per gli acquisti succitati.

Gli investimenti di cui trattasi devono essere strettamente coerenti e correlati con l'attività esercitata dall'impresa.

I beni devono essere nuovi e regolarmente iscritti nella contabilità aziendale nelle categorie immobilizzazioni materiali e immateriali dell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa.

Sono ammissibili i preventivi/offerte emessi successivamente all'1/1/2016, purché non espressamente controfirmati o comunque accettati prima della data di presentazione della domanda di partecipazione

Sono, invece, ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di partecipazione e fino al 17/02/2017, e comunque entro la data di presentazione della domanda di erogazione del contributo, direttamente riguardanti il progetto presentato, al netto di IVA.

Non saranno in ogni caso presi in considerazione gli interventi i cui documenti di riferimento (contratti, DDT e note di consegna - ove previsti, fatture, di acconto o meno, e quietanze delle stesse) siano datati precedentemente o successivamente ai termini suddetti.

Tutte le spese ammissibili devono riguardare interventi realizzati esclusivamente presso la sede dell'impresa e la/le eventuale/i unità locale/i ubicate nella provincia di Treviso.

L'impresa beneficiaria si impegna a non alienare i beni oggetto dell'investimento per un

periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi. La violazione di tale impegno comporterà la revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute dalla Camera di Commercio maggiorate degli interessi legali.

Art. 4. - Casi di esclusione

Sono escluse, in ogni caso e in aggiunta alle ipotesi previste nel precedente art. 2, nel successivo art. 7, nonché nelle disposizioni comunitarie di riferimento, dall'ammissione al concorso le imprese che:

- a) non sono in regola con la comunicazione di inizio attività e/o risultano inattive;
- b) non sono in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;
- c) sono sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione (liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria);
- d) abbiano beneficiato o beneficiano di altre agevolazioni, finanziamenti o contributi pubblici per le stesse voci di spesa;
- e) presentino domande che contengano una spesa ammissibile inferiore, al netto di IVA, al minimo ammissibile come indicato al precedente art. 2;
- f) non sono in regola con il pagamento del diritto annuale. Al riguardo, si considera regolare la posizione del soggetto che: a) ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto; b) non ha posizioni di insolvenza relativa ad anni precedenti. Si considera invece sanabile la posizione del soggetto che: c) ha regolarmente effettuato il versamento relativo alla sede ma non ha provveduto al pagamento della quota dovuta per le unità locali; d) ha effettuato il pagamento del diritto annuale per un importo inferiore al dovuto. Nei casi sub c) e d) le imprese saranno invitate a regolarizzarsi e a trasmettere apposita documentazione comprovante tale regolarizzazione, entro un termine massimo di 15 giorni decorrenti dal giorno stesso di ricezione della relativa richiesta, pena l'esclusione dal concorso;
- g) presentano nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti in carica presso gli Organi della Camera di Commercio di Treviso o soggetti a qualsiasi titolo dipendenti o collaboratori della Camera di Commercio di Treviso, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, della Legge n. 190/2012;
- h) sono controllate e/o partecipate da Enti/aziende pubblici.

Ferme restando le disposizioni del presente Bando, sono altresì escluse dall'ammissione al concorso le Reti d'impresa c.d. "soggetto", di cui alla legge n. 134/2012 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora l'istanza si riferisca ad interventi da realizzare anche in un'eventuale unità locale sita in provincia di Treviso, i requisiti sopra citati riguardano anche quest'ultima che, pertanto, al momento della presentazione della domanda, deve essere già aperta ed attiva.

Tutti i requisiti richiamati in questo e nel precedente articolo, nonché le ulteriori condizioni e prescrizioni previste dal presente Bando, devono sussistere alla data di pubblicazione del presente Bando all'Albo Camerale Informatico della Camera di Commercio di Treviso e devono permanere, a pena di esclusione dal concorso, fino all'adozione del provvedimento di liquidazione, che avverrà entro i termini di cui al successivo art. 12.

Art. 5. - Spese non ammissibili

Non sono in ogni caso ammissibili, salve le ulteriori e specifiche disposizioni in merito contenute nel Bando, le seguenti spese:

- a) di personale dipendente dell'impresa richiedente;
- b) interventi per la realizzazione di servizi e/o acquisti oggetto di autofatturazione e/o sostenuti "in economia";
- c) per la mera sostituzione o il semplice adeguamento di macchinari/impianti/attrezzature hardware/software/tecnologie digitali già esistenti nell'unità produttiva;
- d) per il mero adeguamento/rispetto a norme/limiti di legge;
- e) per la progettazione, realizzazione e/o implementazione di siti web, anche di commercio elettronico;
- f) per servizi/acquisti continuativi, periodici o connessi con l'esercizio e la gestione corrente di impresa, per la manutenzione ordinaria, per l'acquisto di materiali di consumo, attrezzi e strumenti d'uso corrente, minuterie, scorte e per il funzionamento in generale;
- g) spese per consulenza, progettazione, assistenza tecnica e sistemistica, formazione, estensioni di garanzia;
- h) spese di trasporto, ritiro dell'usato, tasse, imposte, notarili e atti accessori;
- i) per acquisto di pc desktop, pc laptop, notebook, tablet, smartphone, scanner, plotter e stampanti (sono invece ammesse stampanti 3d), monitor, hard disk;
- j) software gestionali di amministrazione, contabilità, budgeting, analisi finanziaria e di performance;
- k) acquisto di veicoli e mezzi di trasporto;
- l) per acquisti di beni usati;
- m) investimenti effettuati in leasing, con contratto di locazione o altre forme assimilabili;
- n) acquisto di beni destinati ad essere noleggiati o ceduti, anche in comodato;
- o) acquisto e/o locazione di beni immobili e terreni;
- p) per opere murarie o impianti generali e di ristrutturazione (elettrico, idraulico, riscaldamento/condizionamento, protezione antincendio, antifurto ed assimilati);
- q) impianti di produzione di energia, anche da fonti rinnovabili;
- r) regolate per contanti o attraverso cessione di beni e/o compensazione tra beneficiario e fornitore, spese documentate da note e ricevute non fiscalmente valide;
- s) spese che beneficino o abbiano già beneficiato di agevolazioni, finanziamenti o contributi pubblici per le stesse voci;
- t) beni forniti da soggetti (persone fisiche e giuridiche) che risultino soci e/o amministratori dell'impresa richiedente il contributo; che abbiano con il soggetto richiedente il contributo collaborazioni derivanti da un contratto di rete "soggetto"; rapporti di controllo, partecipazione, o aventi legali rappresentanti e/o soci in comune;
- u) fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati.

Tutte le spese rendicontate dovranno essere comprovate mediante la trasmissione di copia delle fatture debitamente quietanzate, a pena di esclusione delle stesse.

Nelle fatture devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

- natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell'operazione, anche in codice purché sulla fattura sia riportata la legenda dei codici merceologici utilizzati;
- quantità e natura dei beni o entità dei servizi, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Per quietanza s'intende la copia dei documenti bancari (ad es. RIBA, bonifico, pagamento con carta di credito o carta di debito unitamente a copia del documento bancario dal quale risulti l'addebito) attestanti l'avvenuta esecuzione della transazione. In caso di pagamento con assegno, la quietanza è rappresentata, oltre che da copia del documento bancario in cui risulti addebitato l'assegno, da dichiarazione liberatoria del fornitore.

Per la quietanza delle fatture non verrà inoltre considerato valido, ai fini del pagamento, la cessione, al fornitore o a terzi, di beni usati a parziale/totale compensazione dell'importo delle fatture ammesse a contributo.

Art. 6. - Agevolazioni e normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato

Le agevolazioni consistono in contributi in conto capitale – e quindi a fondo perduto - e sono concessi in conformità a:

- a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (aiuti “de minimis”) applicabile in generale a tutti i settori, salve le prescrizioni previste (3);
- b) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (GUUE L 193 dell'1.07.2014) applicabile alle imprese operanti nel settore della produzione primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, con riferimento diretto alle disposizioni contenute nel Regolamento di Unioncamere nazionale per la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole (Misure SA.40820 e SA.40821) (4) .

Art. 7. - Presentazione delle domande di partecipazione e modalità di compilazione

Le domande di partecipazione devono essere inviate **esclusivamente** in modalità telematica con firma digitale, collegandosi all'indirizzo <http://webtelemaco.infocamere.it>, sezione “Servizi e-gov”, all'interno dello specifico sportello on line “Contributi alle imprese”, a partire **dall'11 aprile 2016 ed entro il 22 aprile 2016**, nelle forme successivamente indicate. Le domande trasmesse prima e dopo tali termini o in altre modalità non saranno ammesse. Al riguardo, farà fede la data di invio telematico della domanda.

La presentazione delle domande non può essere delegata ad intermediari

Per l'invio delle pratiche in modalità telematica è in ogni caso necessario:

- *che l'impresa disponga di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);*
- *che il Legale Rappresentante/Titolare dell'impresa sia dotato di un dispositivo di firma digitale (smart card, business key, ecc.) e di un software di firma digitale;*
- *disporre o sottoscrivere un contratto al servizio WebTelemaco (servizio gratuito);*
- *essere registrati ai servizi “E-Gov”-“Contributi alle imprese” della piattaforma WebTelemaco;*

In allegato al presente Bando sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande, in ogni caso disponibili nel sito internet camerale www.tv.camcom.gov.it.

La domanda deve contenere, in particolare, quanto segue:

- dati del titolare/legale rappresentante e generalità, natura giuridica, sede, codice fiscale/partita IVA dell'impresa richiedente;
- importo del contributo richiesto, alla luce dell'intensità di aiuto e dei limiti di massimale

indicati all'art. 2;

- indirizzo di Posta Elettronica Certificata presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno gestite le comunicazioni riguardanti il presente Concorso.

E' consentita la presentazione di una sola domanda da parte di una stessa impresa, a pena di esclusione.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, scaricabile dal sito www.tv.camcom.gov.it:

1. Modello Base generato dal sistema Webtelemaco, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, contenente i dati anagrafici dell'impresa e l'importo del contributo richiesto, alla luce dell'intensità di aiuto e dei limiti di massimale indicati all'art. 2;
2. Domanda di partecipazione al concorso e scheda progetto, da redigersi utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Bando (all. 1) e sottoscritta mediante firma digitale del medesimo titolare/rappresentante legale, contenente la chiara e dettagliata illustrazione del programma di investimento per il quale viene richiesto il contributo, da cui si evinca in particolare la situazione di fatto antecedente gli interventi da realizzare, l'evidenziazione delle finalità innovative nonché degli obiettivi e dei risultati attesi, il programma delle attività e la tipologia interventi, l'ubicazione dell'unità produttiva dove si intende realizzare il programma di investimento, i tempi di realizzazione preventivati, la coerenza delle azioni con le finalità indicate e i costi dettagliati del medesimo;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, resa e sottoscritta mediante firma digitale dal titolare/rappresentante legale dell'impresa, secondo l'allegato facsimile (all. 2), in cui si attesti, in particolare nonché fatte salve le esenzioni per i richiedenti in possesso del "Rating di Legalità" succitato:
 - che, alla data di presentazione della domanda, l'impresa è regolarmente iscritta al Registro Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività, è attiva, è in regola con la comunicazione di inizio attività e con il pagamento del diritto annuale, ha sede legale e svolge l'attività imprenditoriale oggetto della richiesta di contributo nella provincia di Treviso;
 - che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione;
 - che l'impresa non beneficia né ha beneficiato per lo stesso intervento di altro pubblico contributo; che non è controllata e/o partecipata da Enti/aziende pubblici né presenta nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti in carica presso gli Organi della Camera di Commercio di Treviso o soggetti a qualsiasi titolo dipendenti o collaboratori della Camera di Commercio di Treviso, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, della Legge n. 190/2012;
 - che l'impresa non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e non ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistano casi di divieto, di decadenza e di sospensione previsti dall'art. 10 della L. 577/1965 (cd. Disposizioni contro la mafia) e/o si applichino con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione

- previste dal libro I, titolo I, capo II del D. Lgs. 159/2011 (cd. Codice delle leggi antimafia);
- che l'impresa rispetta le condizioni previste da DL 95/2012 art. 4 comma 6, convertito in L 135/12, nel punto in cui si prevede che "Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche";
 - di essere consapevole di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy e di autorizzare la Camera di Commercio di Treviso al trattamento, anche automatizzato, dei dati forniti per le finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame e d'istruttoria della domanda e di eventuale erogazione del contributo oggetto del Bando;
 - che l'impresa si impegna a mantenere i requisiti previsti almeno fino all'adozione del provvedimento di liquidazione;
 - che l'impresa si impegna a non alienare gli eventuali beni oggetto dell'investimento per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi;
 - di essere consapevole delle cause di ammissibilità e revoca del contributo previste dal Bando;
 - che, nei casi in cui ciò si concretizzi e per quanto di rilievo ai fini del presente Bando, l'impresa è iscritta nell'elenco di cui all'art. 8 del Regolamento per l'attribuzione del "Rating di Legalità" (Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato);
 - di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente Bando saranno concesse secondo le disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (regime "de minimis") e, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (GUUE L 193 dell'1.07.2014), applicabile alle imprese operanti nel settore della produzione primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, con riferimento diretto alle disposizioni contenute nel Regolamento per la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole (Misure SA.40820 e SA.40821);
 - che gli interventi proposti verranno eseguiti nel rispetto delle norme, delle finalità e delle caratteristiche stabilite dal presente disciplinare di concorso;
 - che si acconsente sin d'ora ad eventuali sopralluoghi, verifiche ed accertamenti da parte della Camera di Commercio di Treviso, riguardanti gli interventi proposti nell'ambito del presente Concorso e la relativa documentazione.
4. dettagliati preventivi di spesa intestati all'impresa richiedente, redatti in lingua italiana (o accompagnati da una traduzione), dai quali si evincano con chiarezza i fornitori, gli interventi previsti e le singole voci di costo – comprensive degli importi, espressi in euro - che concorrono a formare l'investimento;
 5. curriculum, redatto in lingua italiana secondo il formato europeo, del soggetto incaricato referente del progetto.

Tutti i documenti allegati alla pratica telematica dovranno essere inviati in formato non modificabile (pdf) e firmati digitalmente (5).

Non sono in ogni caso sanabili e comportano l'esclusione dal concorso:

1. le domande i cui documenti indicati ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo non siano firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante;
2. la mancata presentazione della succitata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
3. la mancata presentazione della Domanda di partecipazione al concorso e scheda progetto;
4. la mancata presentazione dei preventivi di spesa.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici derivanti da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 8. – Valutazione delle domande e ammissione al contributo

La Camera di Commercio esaminerà le domande pervenute in tempo utile - sino a esaurimento dei fondi disponibili - sulla base della data di invio telematico, al fine di valutarne l'ammissibilità sia rispetto ai requisiti soggettivi e amministrativi previsti dal Bando, sia rispetto ai contenuti degli interventi proposti.

A parità di data di trasmissione, l'ora/minuto di invio non determineranno alcuna precedenza nella graduatoria di ammissione a contributo di cui al successivo art. 9.

La stessa Camera sottoporrà le domande alla verifica di una Commissione - nominata dalla Giunta camerale e composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente - i componenti della quale saranno individuati in base a requisiti di professionalità coerenti con gli obiettivi del presente Bando.

In ogni caso, non potranno fare parte della Commissione soggetti in carica presso gli Organi della Camera di Commercio di Treviso.

Alle riunioni della Commissione – verbalizzate da un dipendente camerale di qualifica non inferiore alla cat. C1 - potrà assistere il Dirigente del Settore Sviluppo Imprese o, in sua vece, il/i funzionario/i responsabile/i dell'Area/Ufficio cui viene affidata l'istruttoria delle domande.

La Commissione esprimerà un parere, non vincolante per l'Ente, circa l'idoneità tecnica delle iniziative presentate all'ammissione al Concorso, formulando altresì proposte in merito ai contributi assegnabili. Potrà essa stessa avvalersi di uno o più esperti di settore individuato/i dalla Camera di Commercio e potrà elaborare, nel rispetto delle norme definite dal presente disciplinare e per quanto non espressamente previsto dal disciplinare stesso, propri criteri interpretativi cui attenersi.

Nel corso dell'istruttoria, la Camera di Commercio potrà effettuare sopralluoghi e avrà la facoltà di richiedere, qualora lo ritenga opportuno, della documentazione aggiuntiva, chiarimenti o integrazioni in merito a quanto presentato, assegnando al soggetto interessato, per la risposta, un termine perentorio, fissato in 15 giorni decorrenti dal giorno stesso di ricezione della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intenderà definitivamente non ammessa al contributo.

La Camera di Commercio, in sede di valutazione delle domande di partecipazione

regolarmente pervenute, terrà conto dei requisiti previsti dal presente Bando e dei seguenti criteri:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
1. Livello di chiarezza e dettaglio del progetto (accuratezza della descrizione, individuazione obiettivi e delle modalità di svolgimento)	25
2. Coerenza delle attività progettuali previste con le finalità del Bando	25
3. Aumento del livello di efficienza, flessibilità, qualità dei prodotti e/o processi, della capacità produttiva e introduzione di nuovi prodotti/servizi	25
4. Livello di avanzamento tecnologico dei beni oggetto dell'investimento rispetto al mercato/settore di riferimento	25
Punteggio massimo attribuibile	100

Potranno essere ammessi soltanto i progetti che contemporaneamente: a) avranno totalizzato un punteggio complessivo pari almeno a 72; b) avranno ottenuto almeno 18 punti in ciascuno dei criteri di cui alla precedente tabella.

Pertanto, il punteggio finale attribuito a ogni progetto varrà esclusivamente ai fini del superamento della fase preliminare per l'inserimento nelle pertinenti graduatorie di cui al successivo articolo e non attribuirà alcun vantaggio ai fini dell'assegnazione del contributo.

Art. 9. - Ammissione a contributo

Per i progetti che avranno passato positivamente la fase valutativa illustrata nell'articolo precedente, l'ammissione a contributo avverrà sino a esaurimento dei fondi disponibili sulla base della data di invio telematico della domanda, ai sensi dei precedenti artt. 7 e 8.

Con determinazioni del Dirigente del Settore Sviluppo Imprese, assunte alla luce delle regole del presente Bando, verranno redatte la graduatoria di idoneità e di ammissione al contributo e quella di esclusione.

Nei casi in cui si renderà necessario, tra tutte le domande aventi la stessa data di trasmissione potrà essere operato un riparto proporzionale delle risorse che risulteranno ancora disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di contributo ammesse con data precedente.

Sarà cura della Camera di Commercio dare notizia dell'esito delle domande in particolare mediante pubblicazione dei succitati provvedimenti all'Albo Camerale Informatico dell'Ente, di norma entro il termine di 120 giorni decorrenti dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande. In ogni caso la Camera di Commercio darà comunicazione dell'esito stesso a ciascuna impresa, attraverso posta elettronica certificata.

Art. 10. - Realizzazione del progetto e rendicontazione

Le domande di erogazione del contributo e le relative rendicontazioni finali dovranno essere inviate alla Camera di Commercio di Treviso, con le modalità di trasmissione prescritte nell'art. 7, utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito www.tv.camcom.gov.it, a partire **dal 6 febbraio 2017 ed entro il 17 febbraio 2017**.

Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) Modello Base generato dal sistema Webtelemaco, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, contenete i dati anagrafici dell'impresa e

- l'importo del contributo richiesto, alla luce dell'intensità di aiuto e dei limiti di massimale indicati all'art. 2, nonché il numero di protocollo indicato nella PEC inviata all'impresa in cui si comunica l'accettazione della domanda di contributo;
- b) modulo di domanda di erogazione del contributo, da redigersi utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Bando (all. 3), sottoscritta mediante firma digitale dal titolare/rappresentante legale dell'impresa;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, resa e sottoscritta mediante firma digitale dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, secondo lo schema allegato (All. 4), nella quale: 1) sia riportato il rendiconto analitico delle spese sostenute, con l'indicazione degli estremi dei documenti di spesa riferiti all'iniziativa e con tutti i dati per la loro individuazione (numero, data, fornitore, importo, oltre agli elementi di cui all'art. 5 - terzultimo comma), nonché sia attestata la conformità all'originale delle copie dei citati documenti di spesa; 2) sia confermato il mantenimento – in capo all'azienda medesima – degli specifici requisiti previsti dal Bando per l'ottenimento del contributo (in particolare, ai sensi degli artt. 2 e 4) nonché si attesti che l'impresa è in regola con l'adempimento dei doveri contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile oltre che fiscali relativi al pagamento di imposte e tasse; 3) siano precisamente indicate le coordinate bancarie dell'impresa beneficiaria, a valere sulle quali la Camera di Commercio opererà per la liquidazione del contributo; 4) siano confermati gli impegni a non alienare gli eventuali beni oggetto dell'investimento per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi nonché ad acconsentire a eventuali sopralluoghi, verifiche e accertamenti da parte della Camera di Commercio, per quanto riguarda gli interventi oggetto di contributo e la relativa documentazione; 5) sia dichiarato che i beni acquistati sono nuovi e regolarmente iscritti tra le immobilizzazioni materiali o immateriali dello stato patrimoniale attivo dell'impresa;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000, resa secondo gli schemi allegati (All. 5 e 6) e sottoscritta mediante firma digitale dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, recante le attestazioni da rilasciare ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis") ovvero, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 193 dell'1/7/2014 (con riferimento diretto alle disposizioni contenute nel Regolamento di Unioncamere nazionale per la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole (Misure SA.40820 e SA.40821));
 - e) relazione scritta debitamente firmata dal titolare/rappresentante legale dell'impresa, concernente l'intervento/i realizzato/i, che illustri dettagliatamente le attività svolte, i risultati conseguiti e gli investimenti effettuati nonché la coerenza delle azioni svolte con quanto inizialmente proposto e la correlazione delle stesse con le finalità del Bando;
 - f) fotocopie dei documenti di spesa (fatture/note/ricevute fiscalmente valide) di cui al punto 1 della precedente lettera c), debitamente quietanzate, alla luce di quanto prescritto nel precedente art. 5, rispondenti, in termini di tipologia d'investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo e riguardanti le spese come sopra dichiarate nonché fotocopia dei relativi documenti di trasporto, come richiamati nelle fatture;
 - g) opportuna documentazione attestante che i beni acquistati sono nuovi e regolarmente iscritti tra le immobilizzazioni materiali o immateriali dello stato patrimoniale attivo dell'impresa (Registro dei beni ammortizzabili).

Non saranno ammesse rendicontazioni presentate da parte di un soggetto giuridico/impresa diverso da quello che ha presentato la domanda di partecipazione.

In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

In particolare, fatti salvi i limiti dell'investimento minimo indicati all'art. 2, qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo.

La Commissione di cui all'art. 8 si riunirà per l'esame delle relazioni finali e della rendicontazione di cui al presente articolo, ed esprimerà il proprio parere circa la compatibilità e la congruità tra gli interventi ammessi a contributo e quelli concretamente realizzati, ai fini della liquidazione del contributo stesso; valuterà inoltre espressamente i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi indicati all'art. 1 e all'art. 3 del Bando.

Art. 11. - Cause ostative alla liquidazione del contributo, annullamento e/o revoca dello stesso

Oltre ai casi espressamente previsti, il contributo non sarà concesso in tutto e/o in parte, ovvero sarà annullato e/o revocato, a seconda delle fattispecie, in particolare nelle seguenti ipotesi:

- domande di erogazione del contributo trasmesse prima del 6 febbraio 2017 o oltre il 17 febbraio 2017. Al riguardo, farà fede la data di invio telematico della domanda.
- domande i cui documenti indicati alle lettere a), b) e c) del precedente art. 10 non siano firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui alla lettera c) del precedente art. 10;
- mancata presentazione della relazione scritta di cui alla lettera e) del precedente art. 10 o significativa difformità nella realizzazione del progetto rispetto a quanto preventivato;
- mancata trasmissione delle fotocopie dei documenti di spesa;
- qualora l'importo complessivo della spesa ammissibile rendicontata risulti inferiore all'importo minimo di spesa previsto dall'art. 2;
- sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi che comportano l'esclusione ai sensi dei precedenti artt. 2 e 4;
- violazione dell'impegno a non alienare gli eventuali beni oggetto dell'investimento per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo, fatte salve le ulteriori conseguenze di carattere penale;
- impossibilità di effettuare i sopralluoghi, le verifiche e gli accertamenti da parte della Camera di Commercio in relazione alle finalità di cui al presente Bando, per cause imputabili al richiedente;
- rinuncia da parte del beneficiario.

Nei casi in cui: a) i documenti di spesa trasmessi unitamente alla richiesta di liquidazione non siano stati accompagnati dalle prescritte quietanze e/o eventuali documenti di trasporto; b) la documentazione inviata non sia stata corredata da quanto previsto alle lettere d), e g) del precedente art. 10, la Camera di Commercio assegna al soggetto interessato un termine

perentorio, fissato in 15 giorni decorrenti dal giorno stesso di ricezione della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, per la trasmissione di quanto necessario. Decorso inutilmente tale termine, il contributo non sarà concesso.

In generale, sarà facoltà dell'Ente camerale richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un puntuale esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che il mancato invio di tali integrazioni, entro il termine di 15 giorni decorrenti dal giorno stesso di ricezione della comunicazione, comporta la mancata concessione del contributo.

Art. 12. – Utilizzo della dotazione finanziaria e liquidazione del contributo

Ai fini della completa utilizzazione del fondo di cui all'art. 1, in caso di avanzo di disponibilità, saranno considerate, nell'ordine della graduatoria di idoneità di cui all'art. 9, nei limiti e fino all'esaurimento della disponibilità del fondo stesso, altre domande di imprese che abbiano proceduto comunque alla realizzazione degli interventi nei tempi e nei termini stabiliti dal presente disciplinare e abbiano fornito la documentazione finale di cui all'art. 10.

I contributi saranno liquidati con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo Imprese, considerando i pareri formulati dalla Commissione, in un'unica soluzione al lordo delle ritenute di legge, di norma entro il termine di 120 giorni decorrenti dal 17 febbraio 2017 nonché fatte salve le verifiche da effettuarsi in relazione all'applicabilità delle norme vigenti in tema di regolarità contributiva e di pagamento di imposte e tasse.

Art. 13. - Controlli

La Camera di Commercio di Treviso – prima e al fine di disporre in merito alla liquidazione dei contributi - mette in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare se l'impresa è in regola con l'adempimento dei doveri contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile nonché fiscali relativi al pagamento di imposte e tasse. Nei casi in cui si dovessero riscontare le relative irregolarità, l'Ente provvederà conseguentemente, anche versando l'eventuale contributo previsto alle amministrazioni competenti. Allo stesso modo, la Camera di Commercio può verificare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto delle disposizioni previste dal presente Bando. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Art. 14. - Regolamento generale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda a quanto disposto dal "Regolamento tecnico per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia locale ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241 del 07.08.1990" della Camera di Commercio di Treviso, adottato con provvedimento della Giunta camerale n. 260 del 14.12.2012.

Art. 15. - Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente Bando è assegnato al responsabile dell'ufficio Promozione Interna. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Promozione Interna (tel. 0422/595402 – e-mail: promozione.interna@tv.camcom.it, PEC: promozione.interna@tv.pec.camcom.it).

Art. 16. - Norme per la tutela della privacy.

La trasmissione delle domande e informazioni afferenti il presente Bando comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003, ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione a questo Regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico.

Art. 17. - Norme finali

Ai sensi delle vigenti norme di legge in materia di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale, le informazioni correlate alle erogazioni dei contributi di cui al presente Bando saranno pubblicate nel sito dell'Ente Camerale.

La Camera di Commercio di Treviso potrà esperire presso le aziende beneficiarie del contributo indagini di customer satisfaction finalizzate alla valutazione dell'efficacia dell'iniziativa e all'individuazione di eventuali azioni di miglioramento.

NOTE E DEFINIZIONI

- (1) La categoria delle “microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese” è costituita da aziende con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro. In quest’ambito, sono piccole imprese quelle che hanno meno di 50 occupati e un fatturato/bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro e, invece, microimprese quelle che hanno meno di 10 occupati e un fatturato/bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (requisiti cumulativi), fatti salvi i concetti di autonomia, associazione e collegamento come disposti nel Regolamento (CE) n. 800/2008 e quanto sopra illustrato in ordine al concetto di “impresa unica”;
- (2) Il “Rating di legalità” consiste nell’attribuzione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di un punteggio che misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali.
Possono richiedere l’attribuzione del *rating* le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni.
Il *rating*, che ha un range tra un minimo di una ‘stelletta’ a un massimo di tre ‘stellette’, viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.
Il *rating* di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
- (3) Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti in regime “de minimis” concessi ad una impresa unica non debba superare € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari (ed esattamente quello interessato e i 2 esercizi finanziari precedenti). Lo stesso si applica anche al settore dei trasporti su strada (col limite specifico di € 100.000,00 nei tre esercizi finanziari, come definiti), ad eccezione degli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese uniche che operino per conto terzi.

Restano escluse dal campo di applicazione del reg. 1407 le imprese attive nei settori di pesca e acquacoltura che sono invece disciplinate da un regolamento specifico. Inoltre non sono coperti dall’esenzione de minimis in parola gli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, mentre è applicabile alle imprese del settore carboniero e alle imprese in difficoltà.

Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all’impresa.

Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli aiuti de minimis non concessi per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione;

Ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa unica opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti pubblici, concessi da autorità nazionali,

regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione

Nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento della soglia di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa unica opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare della disciplina del Reg. de minimis 1407/2013.

Per «impresa unica» s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

- (4) Il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 193 dell'1/7/2014, è relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato a favore delle PMI attive, per quel che concerne il presente Bando, nella produzione agricola primaria, ivi compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (ad eccezione dei due casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di detti prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese; ii) quando l'aiuto viene subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, con le precisazioni, limitazioni ed eccezioni indicate nel Regolamento di cui trattasi), con riferimento alle tipologie di aiuto ivi previste.

Tale Regolamento si applica in relazione alle disposizioni contenute nel regime di Unioncamere nazionale sugli aiuti di Stato in agricoltura (in vigore dall'11 maggio 2015), che stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali le Camere di Commercio, gli enti di sistema e le Unioni regionali possono concedere aiuti di Stato alle piccole e medie imprese agricole, sulla base di proprie misure o nell'ambito di accordi di cofinanziamento conclusi con altri soggetti pubblici.

Il Regolamento n. 702/2014, specificatamente, non si applica agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione e agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione, nonché agli aiuti a favore di imprese in difficoltà.

Si definisce «impresa in difficoltà» un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a

causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

- b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Il Regolamento prevede varie tipologie di aiuti, per ognuna delle quali sono contemplate specifiche condizioni di applicabilità dell'esenzione, segnatamente in termini di spese ammissibili e intensità massime.

Per "trasformazione di un prodotto agricolo" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, a eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi altra attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Per prodotti agricoli si intendono i seguenti:

ALLEGATO I DEL TRATTATO CE: ELENCO DEI PRODOTTI AGRICOLI

(1) Numeri della nomenclatura di Bruxelles	(2) Denominazione dei prodotti
Capitolo 1	Animali vivi
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi

Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
Capitolo 5	
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Capitolo 9	Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)
Capitolo 10	Cereali
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
Capitolo 13 ex 13.03	Pectina
Capitolo 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»
15.03	Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
Capitolo 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
Capitolo 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
Capitolo 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole

22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 (*) ex 22.09 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
ex 22.10 (*)	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
Capitolo 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Capitolo 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
Capitolo 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Capitolo 57	
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).

(5) Tutti gli allegati della pratica possono essere raggruppati anche in un unico file (in formato .pdf) apponendo una sola firma digitale il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. Il numero massimo di allegati è pari a 32. La dimensione massima complessiva dei file allegati è pari a 20 Mb.